**Attività Didattiche e Formative**

La CISL Scuola, già da tempo si occupa degli insegnanti di religione cattolica (IdR) e delle problematiche legate al loro status. Nel merito rientrano naturalmente anche le attività Didattiche e Formative, legate alla scelta di non avvalersi dell’IRC, che possono suscitare qualche problema per via delle inadempienze di alcune Amministrazioni scolastiche. Per questo si ritiene di dover fare il punto sulla situazione dando alcuni chiarimenti in merito.

La disciplina impartita dagli insegnanti IRC è curricolare non può essere trasformata in disciplina complementare o extracurricolare; essa appartiene alla quota nazionale obbligatoria del curricolo nelle scuole di ogni ordine e grado, ed è bene ricordare che è facoltativa per l’alunno ma non per lo Stato,che con la revisione del Concordato si è impegnato ad assicurarla (cfr. Corte costituzionale, sentenza 203/89).

Chiaramente la facoltà di avvalersi dell’insegnamento dell’IRC viene data ai genitori, mentre negli Istituti d’Istruzione secondaria di secondo grado la responsabilità della scelta è degli studenti mediante la compilazione di un modulo on-line, all’inizio del percorso di studi, con validità per l’intero corso di studi. È però sempre possibile modificare tale scelta per l’anno successivo tramite una dichiarazione che deve pervenire alla scuola entro la data fissata ogni anno per le iscrizioni. Gli alunni che scelgono di frequentare le attività Didattiche e Formative possono essere accorpati per classi sia parallele sia verticali (C.M. 302/86).

La scelta delle attività Didattiche e Formative, una volta effettuata, deve essere mantenuta per tutto l’anno scolastico. Le attività vanno programmate dal Collegio Docenti e dai consigli di classe o interclasse,

escludendo le attività curricolari comuni (C.M. 368 del 1985). Questo compito va assolto dalle scuole entro trenta giorni dall’inizio dell’anno scolastico (CCMM128-129-130-131/86).

Va ricordato che l’esercizio del diritto di scelta se avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica non può costituire criterio per la formazione delle classi, come stabilisce fin dall’inizio l’Intesa di cui al DPR 751/85, aggiornata con DPR 175/12. Chiarisce il MIUR nella C.M. telegrafica n.253 del 13.08.1987 che deve essere mantenuta l’unità della classe cui appartiene l’alunno.

Ribadiamo che per tutti gli alunni/studenti che non si avvalgono dell’IRC è obbligatoria l’organizzazione di attività Didattiche e Formative (C.M. n° 18 del 4 luglio 2013); in merito all’organizzazione di queste si rimanda alle indicazioni contenute nella C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987.

 … E’ chiaro che l’organizzazione della scuola non consente scelte episodiche, discontinue e disordinate CM18-1-1991, n 9, cita la sentenza della Corte Costituzionale n.13 dell’11-14 gennaio che riprende la sentenza n,203 del 1989.

Gli Istituti dovranno individuare degli spazi idonei per lo svolgimento di queste attività dove possa essere garantito l’obbligo di vigilanza.

Come appare chiaro da quanto detto, la scuola che non si adoperasse per tempo alla realizzazione di tutto ciò sarebbe in grave difetto. Aggiungiamo ancora che l’alunno che non si avvale dell’IRC non compare nell’elenco del registro dell’IdR dal momento che, avendo fatto una scelta diversa, non è suo alunno; ne consegue che l’IdR non può tenerlo in classe, dove peraltro non svolgerebbe alcuna attività.

Questo non è consentito nemmeno come osservatore/uditore, come richiesto da alcune famiglie, in quanto la cosa è del tutto contraddittoria e priva di senso: in nessuna maniera il discente può rimanere in una classe in cui non risulta in elenco. Tenendolo, il docente se ne assumerebbe la responsabilità senza alcun titolo e dunque sarebbe perseguibile penalmente per ciò che possa accadere all’alunno.

Anche l’ordine scritto del Dirigente è da ritenere illegittimo, anche se, in quanto ordine di servizio scritto, deve essere ottemperato dal docente.

Le attività didattiche e formative concorrono al processo formativo della personalità degli allievi e possono essere rivolte “all’approfondimento di quelle parti dei programmi attinenti ai valori della vita e della convivenza civile”(C.M. 129/86). Il Ministero ha fornito alcuni orientamenti per queste attività (C.M.128-129-130-131/86), ma si ribadisce che i contenuti di queste attività alternative non devono risultare discriminanti, fermo restando il carattere di libera programmazione, condizionando in qualche modo la scelta stessa di avvalersi o non avvalersi dell’IRC.

Il Collegio dei Docenti deve dunque formulare precisi programmi didattici che propongano un modello di attività Didattiche e Formative. Si veda ad esempio la proposta ministeriale sul tema dei Diritti dell’Uomo (C.M. 316/87).

I docenti incaricati delle attività programmate dal Collegio debbono prestare molta attenzione a non costituire, con le loro scelte didattiche personali, motivo di discriminazione tra avvalentesi e non avvalentesi.

Nelle scuole secondarie di II grado gli IdR partecipano a pieno titolo agli scrutini finali per quanto riguarda le deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono dell’IRC, esprimendosi in relazione all’interesse con cui l’alunno ha seguito il percorso di studio ed al profitto tratto (OM 205/19).

Allo stesso modo partecipano a pieno titolo i docenti delle attività didattiche alternative all’IRC per gli alunni che le hanno frequentate (ivi, art. 8.8), i quali si esprimono sull’interesse manifestato e sul profitto raggiunto limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività. La valutazione delle attività Didattiche e Formative alla Religione cattolica è disciplinata nell’art.2 del D.Lgs. n.62 de 2017, dove nel comma 7 si esplicita che “*La valutazione delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica è resa su nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti*”.

Per quanto concerne l’individuazione dei docenti delle attività alternative e i relativi aspetti retributivi, si rinvia alla nota MEF del 7/3/2011 Prot. n. 26482 richiamando l’attenzione altresì sull’obbligatorietà, per la scuola, di assicurare lo svolgimento di tali attività alternative (C.M. 18/2013).

Le attività Didattiche e Formative implicano dignità e pari opportunità per l’allievo non avvalentesi che ha tutto il diritto di seguirle secondo la scelta che è stata fatta ad inizio d’anno o di ciclo di studi e che deve essere ottemperata sin dal primo giorno di lezione.

Data l’assenza di attività Didattiche e Formative in alcuni Istituti, è necessario ricordare che il Consiglio di Stato, nella decisione n° 2749/10 ha denunciato la carenza organizzativa di molte scuole invitando l’Amministrazione a porvi rimedio in quanto “la scelta di seguire l’ora di religione potrebbe essere pesantemente condizionata dall’assenza di alternative formative”.

In ultimo vogliamo ricordare che il Tribunale di Padova, con sentenza del 30/07/2010, ha condannato l’Amministrazione scolastica per non aver fornito la possibilità ad un’alunna di frequentare le attività Didattiche e Formative nonostante ne avesse fatto richiesta.